

Scritta 13/11/07  
Pg 2109/02  
Cron 15208  
REP 1315

Depositata minuta  
oggi 10 SET 2007  
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Camillo Romandini, ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al N° 2169 del Ruolo generale dell'anno 2002, trattenua in decisione all'udienza del 3.5.2007, promossa da:

[redacted] in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale [redacted], elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Dei Marrucini 21 presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento, che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di opposizione;

- opposenti -

CONTRO

BANCA [redacted] S.P.A. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Ravenna 28 c/n e nello studio dell'Avv. Antonio Marsilio che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e ripetizione di indebitto.

## CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 3.5.2007

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale e [REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 31.5.2002 al n.° 620/02 provvisoriamente esecutivo, con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore della opposta [REDACTED] della complessiva somma di € 86.488,47 oltre interessi ed accessori quale credito connesso al rapporto di conto corrente bancario n.° 57079 intestato alla ditta [REDACTED] e per cui essi opposenti avevano prestato ampia garanzia fideiussoria.

A sostegno della detta opposizione, la [REDACTED] e il [REDACTED] esponevano che, in assenza di alcuna espressa pattuizione al riguardo, l'istituto di credito aveva nel corso del tempo applicato interessi ultralegali, che talvolta superavano anche il tasso soglia mediante il semplice riferimento alle condizioni praticate usualmente su piazza con la ricapitalizzazione trimestrale e con applicazione di valute di volta in volta in uso sulla piazza stessa.

Aggiungevano, inoltre, che la opposta aveva anche richiesto ed addebitato sul c/c spese come C.M.S. non espressamente pattuite ed altri oneri.

Orbene, evidente essendo la nullità delle dette clausole assolutamente generiche, alcuna somma era da essi dovuta alla banca che, viceversa, era essa debitrice della maggior somma determinata a seguito di una ctu. contabile, con rivalutazione ed interessi.

Concludevano, pertanto, nei seguenti termini e previa revoca e o sospensione del decreto ingiuntivo opposto:

- accertata e dichiarata la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di c/c stipulato dall'attrice con la [REDACTED], dichiarare come dovuti dall'attrice dall'apertura del c/c i soli interessi legali ovvero il diverso tasso che risulterà di giustizia e, pertanto, condannare l'istituto di credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire quanto indebitamente percepito per i titoli di cui sopra moratori e/o compensativi ed alla rivalutazione monetaria;
- accertata e dichiarata la illegittimità della prassi adottata dalla banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre competenze richieste, determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi e, pertanto, condannare la Banca [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire quanto indebitamente percepito in forza di detti criteri oltre interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi ed alla rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare che la [REDACTED] s.p.a. ha praticato all'attrice interessi usurari e, conseguentemente, non dovuto, ai sensi dell'art. 1815 c.c. alcun interesse per i periodi in cui è stato richiesto e pagato un interesse usurario e, pertanto, condannare la banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire quanto indebitamente percepito per i titoli di cui sopra oltre interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi ed alla rivalutazione monetaria;





condannare la [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito per tutti i titoli di cui sopra, della complessiva somma che sarà determinata dall'On.le Giudicante, all'esito della espletando istruzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

condannare, infine, la [REDACTED] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attrice tutti i danni subiti in seguito ai comportamenti di cui sopra da quantificarsi in corso di causa e/o secondo quanto risulterà di giustizia;

- con vittoria di spese, diritti ed onorario.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] s.p.a. la quale, nel chiedere il rigetto della opposizione, evidenziava preliminarmente la piena legittimità delle condizioni contrattuali pattuite espressamente dalle parti e, comunque, l'applicazione nel caso di specie della fattispecie della c.d. "soluti retentio" di cui all'art. 2034 c.c. o, quanto meno, del c.d. "indebito oggettivo".

Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed espletata una prima ctu., ne veniva disposta la sostanziale rinnovazione da questo giudice subentrato al precedente alla luce anche del mutamento giurisprudenziale intervenuto nel corso del tempo.

All'esito, sulle conclusioni delle parti, alla udienza del 3.5.2007 il Giudice tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..



### MOTIVI DELLA DECISIONE

La opposizione merita accoglimento nei termini che si vanno di seguito a specificare. Devono preliminarmente essere affrontate le eccezioni di nullità delle clausole contrattuali con le quali sono stati determinati il tasso e le modalità di contabilizzazione degli interessi debitori fermo restando che alcuna pattuizione espressa vi è stata tra le parti.

In particolare, l'unica circostanza espressamente richiamata in contratto, attiene alle condizioni relative alle applicazioni degli interessi secondo le condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza".

Tale profilo è stato ormai abbondantemente esaminato e risolto dalla giurisprudenza tanto di merito che di legittimità per cui si è pervenuti alla conclusione della pacifica nullità delle clausole di tal fatta per la loro assoluta indeterminatezza e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1284,1346 e 1418 c.c. (Per tutte Cass. 13823/2002,14660/2002).

Altrettanto è a dirsi con riferimento agli interessi creditori.

Ciò premesso, vanno dichiarate nulle le clausole contrattuali richiamate nel caso di specie dall'istituto di credito con la conseguenza che, con riferimento gli interessi applicabili, sono applicabili solo quelli legali e non anche quelli ex D.L.vo 385/93 essendo il contratto in esame sottratto, *ratione temporis*", alla relativa disciplina.

Alcuna pattuizione, inoltre, risulta esservi stata tra le parti in ordine alla commissione di massimo scoperto, delle valute e delle spese di tenuto conto.

Dunque, alcuna pretesa poteva vantare la banca nei confronti degli opposenti.





Resta , a questo punto, solo la questione della ricapitalizzazione che, più volte affrontata dalla giurisprudenza di merito , ha portato a ritenere fino ad oggi prevalente l'indirizzo secondo cui , dichiarata la nullità della clausola di ricapitalizzazione trimestrale (Cass. S.S.U.U. 4.11.2004 n. 21095) per tutte le motivazioni in essa richiamate ed a cui si rimanda il lettore, troverebbe applicazione il principio della ricapitalizzazione annuale .

In verità, è orientamento ormai di questo Tribunale il diverso principio secondo cui alla dichiarata nullità della clausola suddetta, non derivi alcuna ricapitalizzazione dovendosi applicare semplicemente gli interessi semplici e ciò sulla base della nota sentenza della Cass. 17.7.2001 n. 9653 e Trib. Pescara 4.4.2005).

Quanto poi alla questione del saldo iniziale da cui partire per la ricomposizione del rapporto, non va dimenticato che la Banca ricorrente mantiene la sua posizione di parte attrice sostanziale pur nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che l'onere della prova spetta ad essa soltanto.

Nel caso di specie, alcuna prova avendo l'opposta fornito sulla esattezza del saldo indicato nel primo estratto conto risalente al 31.3.1985, pur essendo stato il c/c acceso il 22.2.1984), il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero (Trib. Pe. Dr. Faico, 3.6.2005 per tutte).

Né può essere condivisa la tesi di parte opposta, secondo cui non vi sarebbe mai stata contestazione da parte opponente dei singoli estratti conto, con la conseguenza della piena validità di quanto riportato in essi ed in particolare nel suddetto saldaconto. In verità, la S.C. è stata puntuale nella soluzione della questione nel senso che "a nulla rileva la mancata contestazione degli estratti conto periodici . Tale circostanza può



valere ai fini di una presunzione di conformità al criterio, adottato dalla banca, del concreto ammontare degli interessi di volta in volta computato dalla banca, ma non può invece valere a salvare la clausola patrizia dalla nullità suddotta, che può essere fatta valere dal correntista in ogni tempo, prescindendo dalle prescrizioni dell'art. 1832 c.c., atteso che è in gioco non già la corretta tenuta del conto bensì la validità e l'efficacia, nel caso di specie, della clausola patrizia che costituisce la fonte del credito della banca relativo agli interessi ultralegali iscritti nel conto" (Cass. 23.9.2002 n.° 13823).

In ogni caso è pacifico che in tema di conto corrente, vertendosi nell'ambito di un unico rapporto giuridico che si articola in una pluralità di atti esecutivi, il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo di somme indebitamente trattenute dalla Banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura del rapporto.

Ultima questione da affrontare sotto il profilo giuridico attiene alla applicabilità o meno nel caso de qua della disciplina della c.d. "soluti retentio" di cui all'art. 2034 c.c..

Orbene, i presupposti della soluti retentio sono due: la prima attinente alla verifica della sussistenza di un dovere morale o sociale e la seconda della spontaneità dell'adempimento di tale dovere, con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (Cass. 12.2.1980 n.° 1007).

Nel caso di specie, non pare che ricorra alcuno dei due requisiti né alcuna prova ha fornito in tal senso la banca opposta.



